

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione. In materia matrimoniale diritti indisponibili: riaffermata l'illiceità della causa dell'accordo

Nullò il patto sull'assegno di divorzio
La somma ha natura assistenziale e tutela il coniuge più debole

Angelo Busani

È nullo l'accordo con il quale due coniugi pattuiscono in merito all'assegno di divorzio: è quanto ribadisce la Corte di cassazione nella sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017. Il caso esaminato dalla Suprema corte riguardava due ex coniugi: il marito, imprenditore cinematografico, e la moglie casalinga.

Insediò di pronuncia del divorzio al Tribunale di Milano, il marito venne gravato di un assegno mensile di 3mila 300 euro a favore del coniuge e di un assegno mensile di oltre 4mila euro per il mantenimento dell'unico figlio. All'esito del processo di secondo grado, la Corte d'appello ridusse a 1.500 euro l'assegno mensile per il figlio, divenuto pressoché autosufficiente, e ridusse a 2mila euro l'assegno mensile a favore del coniuge (la quale domandava invece un assegno di 7mila eu-

ro); senonché la Corte d'appello rilevò che il marito aveva versato alla moglie nel 2006 una somma di quasi 2 milioni di euro, ritenendo che, in tal modo, il marito avesse inteso corrispondere alla moglie «quanto le sarebbe spettato per assegno di mantenimento ed assegno divorzile». La sentenza d'appello è stata dunque impugnata per avere il giudice di secondo grado attribuito alla dazione di detta ingente somma «la valenza di corresponsione una tantum non solo dell'assegno di separazione, ma anche di quello divorzile». Al riguardo, la Cassazione osserva che la sentenza contestata contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli accordi preventivi aventi a oggetto l'assegno di divorzio sono affetti da nullità: infatti, secondo la Cassazione, gli accordi con i



DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE
Ripensamento culturale per la mediazione
di Marco Marinaro

Le proposte per la riforma organica dei sistemi di ADR (alternative dispute resolution) sono sul tavolo del ministro Andrea Orlando.
quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

ti civili del matrimonio.
Inoltre la Cassazione ricorda che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, in ragione della natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell'articolo 5, comma 8, della legge 898/1970 a norma del quale su accordo delle parti - la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio.

Diritto di famiglia. Operativi dall'11 febbraio i decreti attuativi della Cirinnà

Unioni civili, istruzioni dei notai su nozze all'estero e patrimoni

Patrizia Maciocchi

In una nota del Consiglio del notariato le "istruzioni per l'uso" delle norme sulle unioni civili dopo la pubblicazione in Gazzetta dei decreti attuativi.
I tre decreti (5/2017, 6/2017 e 7/2017) entreranno in vigore l'11 febbraio prossimo e adegueranno le disposizioni dell'ordinamento dello Stato civile, oltre a modificare il Codice penale e le norme di diritto internazionale privato (si veda Il Sole 24 ore del 28 gennaio scorso).
Lo studio dei notai analizza le novità, partendo dal Dlgs 7/2017 che interviene sul diritto internazionale privato (legge 218/1995) in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, introducendo quattro nuovi articoli (dal 31-bis al 32-quinquies) e modificando l'articolo 45. Con la prima disposizione di attuazione che "entra" nella legge 218, si stabilisce che il matri-

monio contratto all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (articolo 32-bis). I notai ricordano che solo in sede di attuazione si è limitato il raggio d'azione della norma ai cittadini italiani sgombrando il campo dall'ipotesi di un'applicazione indifferenziata a prescindere dalla cittadinanza.
Nella nota si precisa che dall'articolo 32-bis - che limita la "conversione" del matrimonio all'estero in unione civile solo al caso in cui entrambi i componenti della coppia siano italiani - si dovrebbe desumere che il matrimonio fra uno straniero e un italiano dello stesso sesso celebrato all'estero possa valere come matrimonio senza "conversione".
Le cause impeditive alla costituzione dell'unione civile, i requisiti per la sua validità formale, gli effetti giuridici e le ob-

bligazioni limitari sono disciplinate dall'articolo 32-ter. La disposizione a carattere generale riguarda le unioni civili tra maggiorenni, italiani o stranieri, costituite sia all'estero sia in Italia. I rapporti personali e patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato «davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita». È comunque consentito che, su richiesta delle parti, il giudice possa disporre l'applicazione della legge del Paese nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Resta ferma la possibilità per i diretti interessati di accordarsi per iscritto in modo tale che gli aspetti "economici" siano regolati dalla legge dello Stato di cui, almeno un componente della coppia è cittadino o nel quale risiede.
Alle unioni civili alle convenienze è dedicato l'inserto che verrà pubblicato domani con Il Sole 24 Ore.



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI II REPARTO Coordinamento Amministrativo e Controllo della Spesa
Direzione di Amministrazione Interforze

I sottoindicati Organismi, nel corso dell'anno 2017, potranno provvedere, con procedura in economia all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni ed i servizi ai sensi del D.P.R. 15.11.2012, n. 236 pubblicato sulla GURI Serie generale n. 5 del 01.01.2013, nei settori e nelle categorie merceologiche riportate nel decreto medesimo. Fatto salvo il ricorso prioritario alle Convenzioni quadro Consip ed al Mercato Elettronico della P.A. nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici, le imprese interessate ad essere invitate all'esecuzione dei lavori ed alle acquisizioni di beni e servizi che avranno luogo, di volta in volta, nel corso del suddetto anno, potranno inoltrare apposita richiesta su supporto cartaceo o elettronico, su carta intestata, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale dovranno indicare: i settori di interesse, il fatturato annuo e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa, nonché consentire il trattamento dei predetti dati ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Le suddette richieste dovranno essere inviate a ciascuno dei sottoelencati Enti/Distaccamenti.

Table with columns: DENOMINAZIONE ENTE, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, and contact details for various military and defense entities.

(2) I dipendenti UU.TT.TT. di Milano, Torino e Napoli, potranno essere interessati ai seguenti settori merceologici: